

## Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi, 20/09/2022 alle ore 19:30 presso la Sala Ziani (via Laderchi, 3/A), si è riunita l'Assemblea Straordinaria delle socie dell'Associazione *SOS DONNA ODV* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N.117;
2. VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale delle socie dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Runt - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in data 05/08/2022 ha comunicato che lo Statuto dell'Associazione contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente, nello specifico chiede di modificare l'Art.3, 6 e 8 dello Statuto.

Si da successivamente lettura dello Statuto dell'Associazione negli articoli modificati. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria  
Silvia Dal Pane



La Presidente  
Antonella Oriani

  
**Associazione SOS Donna ODV**  
Via Laderchi, 3 - FAENZA (RA)  
Tel. 0546 22060  
Cod. Fisc.: 90014420393

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV", con sede legale nel Comune di Faenza, Via Laderchi 3.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione SOS Donna, centro anti violenza, opera sul territorio faentino da 26 anni: fondata l'8 marzo 1994 da un gruppo di volontarie, in memoria di Maurizia e Paola, due donne uccise da atti di odiosa ed efferata violenza; SOS Donna si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza, sostegno economico, psicologico, legale ed uno sportello di orientamento ed accompagnamento al lavoro a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza. Con queste donne cerchiamo di costruire percorsi di uscita da una situazione di violenza e di dare loro un supporto teso al raggiungimento di un'autonomia anche attraverso la rete sociale e delle istituzioni territoriali. Il nostro Centro garantisce accoglienza per tutte le donne indipendentemente dalla loro provenienza, cultura o religione, gratuità e anonimato, aggiornamento e formazione delle operatrici del Servizio, progettazione di opportunità formative e culturali.

Dal 2000 è in atto una convenzione con il Comune di Faenza prima e con l'Unione della Romagna Faentina poi, per l'attivazione del Servizio Fe.n.ice (Female Network Service), Centro di ascolto e di orientamento a nuovi progetti di vita per donne vittime di violenza.

Dal 2010 gestiamo delle case rifugio ad indirizzo segreto, per donne e minori che hanno la necessità di entrare in protezione..

Dal 2013 è stato attivato un Servizio di reperibilità H24 in collaborazione con gli operatori di Forze dell'Ordine e Pronto Soccorso e conseguentemente l'attivazione di un alloggio di pronta emergenza. Dal 2015 tale Servizio è condiviso con il Centro anti violenza Demetra Donne in Aiuto di Lugo.

Nel 2014 abbiamo attivato una casa di semiautonomia per donne in uscita dalla violenza.

Dal 2015 gestiamo un Punto di Ascolto a Riolo Terme, aperto ogni mercoledì' dalla 14 alle 17.

Nel 2017 è stata inaugurata la terza casa rifugio per dare risposta alle numerose richieste di ospitalità ricevute.

Nel 2019 in collaborazione con il Centro Anti violenza di Rimini Rompi il Silenzio e l'Unione Rubicone e Mare abbiamo attivato lo Sportello Anti violenza ALBA a Savignano sul Rubicone che è stato inaugurato a metà maggio 2019



Oltre alla normale attività di ascolto e consulenza alle donne, che necessita di costante aggiornamento su metodologie e strategie di intervento e di sostegno, l'Associazione propone attività di prevenzione, iniziative culturali ed eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, certa del fatto che la violenza sulle donne e nelle relazioni di intimità non è una problematica di tipo emergenziale, bensì culturale e sociale che fonda le sue radici in una cultura di stampo patriarcale. In particolare da 18 anni l'Associazione si occupa di formazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio per educare nelle differenze e prevenire l'insorgere di nuove forme di violenza di genere.

Negli anni l'associazione è cresciuta entrando sempre più in relazione con il terzo settore e le istituzioni del faentino, lavorando con la rete nazionale dei centri antiviolenza ed in particolare con i centri dell'Emilia-Romagna; queste relazioni permettono un'azione più efficace nei confronti della problematica della violenza alle donne acquisendo maggiore capacità contrattuale nei confronti delle istituzioni e un miglioramento dell'azione nello scambio di esperienze e buone prassi.

Il nostro centro antiviolenza fa parte del Coordinamento Regionale dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna costituitosi l'8 giugno 2009 e dell'Associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete Contro la Violenza costituitasi nel 2008; prende parte inoltre al Tavolo Conciliazione lavoro e salute delle Donne della provincia di Ravenna. Collabora in un'ottica di rete con i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, le Forze dell'Ordine e il personale socio-sanitario del territorio.

Occuparsi di donne in un centro antiviolenza significa spesso incontrarsi e scontarsi con gli aspetti più duri e dolorosi della vita, delle persone e delle famiglie; crediamo però che il rapportarsi con il vissuto delle donne ci porti ad una crescita proprio perché ci incontriamo nella relazione tra donne, senza metterci in una posizione di giudizio verso l'altra, pronte ad accompagnarla nel difficile percorso di riconquista della propria autonomia e di una vita libera dalla violenza.

L'associazione, che non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi della Legge Quadro sul volontariato n.266 dell'11/08/1991, alla Legge Regionale n.26 del 31/05/1993 al D.lgs. 117/17, si prefigge lo scopo di esprimere pieno appoggio e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti, violenze, violenza sessuale.

L'Associazione, per conseguire tale obiettivo si propone:

- 1) Informazione e consulenza sul diritto di famiglia;
- 2) Attivazione di una linea telefonica nonché la realizzazione di un luogo di accoglienza ove le donne possano trovare un primo aiuto. A livello di orientamento, allorquando subiscano maltrattamenti e molestie dentro e fuori dalla famiglia;
- 3) Promuovere all'interno di tale struttura la riflessione, il dibattito e la ricerca sulle tematiche relative alla violenza in particolare quella sessuale contro le donne; promuovere altresì l'organizzazione di convegni e seminari di studio, dibattiti ed ogni genere d'iniziative tese ad approfondire la problematica;



- 4) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano le donne. Le varie attività saranno svolte dall'Associazione tramite le prestazioni volontarie di donne particolarmente sensibili e/o esperte nelle suddette problematiche, integrate eventualmente da prestazioni professionali, consulenze e quant'altro, purché nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare per il conseguimento dei propri fini l'Associazione si propone di realizzare ogni possibile sinergia e momenti di integrazione pubblico/privato con le Istituzioni e i servizi del territorio, secondo le modalità e gli strumenti consentiti dalle leggi sopracitate. Essa ritiene altresì importante avviare una fitta rete di rapporti di collaborazione con tutti quei soggetti che, a vario titolo, interagiscono con queste problematiche, ivi compreso il mondo del volontariato, associata o singolo.

L'attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Alle aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea delle socie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi delle associate;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

#### **Art. 4 – Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Le socie hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socia, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro delle socie dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.



L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle associate che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associata presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socia si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa *trascorsi 6 mesi dal sollecito*;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta o anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle associate.

La socia receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 6 - Diritti e doveri delle socie**

Le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberative, libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

Le socie sono obbligate a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 8 – L'Assemblea**

L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

La partecipazione da parte delle socie in assemblea è prevista anche tramite collegamento via skype o altri mezzi comunicativi simili. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte della socia esclusa;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associate in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socia non ammessa;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 9 – Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea delle socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente alle associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;



- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo ( FACOLTATIVO )**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 13 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
 UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA  
 Registrato il 3/10/22 al N. 1367  
 Serie 3 per €

AGENZIA ENTRATE  
 TUT F  
 Fur  
 PFI

